




**ASSE.CO** 

BELLUNO – 17 Settembre 2015

### Protocollo d'intesa fra il Ministero del Lavoro e l'Ordine dei Consulenti del lavoro, sottoscritto a Roma il 15 gennaio 2014







#### Presupposti

In Italia operano circa 1.600.000 imprese, per un totale di circa 13.000.000 di rapporti di lavoro.

I Consulenti del Lavoro assistono circa **1.250.000** imprese, gestendo circa **7.000.000** rapporti di lavoro.

Le Aziende gestite dai Consulenti del lavoro sono prevalentemente piccole e medie imprese

Sistemi di gestione dei responsabilità sociale d'impresa previsti da standard internazionali

- PRO:
- accreditamento internazionale,
- accesso a finanziamenti,
- costruzione di un sistema di controllo
- CONTRO: difficile approccio per PMI, elevati costi,

Autocertificazioni, codici di autoregolamentazione, bilancio sociale

Standard autodefiniti e lasciati alla libera e unilaterale applicazione da parte delle organizzazioni

- PRO: facile approccio, flessibilità, costi ridotti
- CONTRO: poca credibilità, mancanza di controllo terzo, mancata definizione di sistema, nessuna garanzia di applicazione per parti interessate

#### ELEMENTI DI VICINANZA DEL CONSULENTE DEL LAVORO

- Rapporto fiduciario con l'azienda
- Conoscenza diretta problematiche sociali
- Conoscenza diretta dinamiche del lavoro
- Esperienza nella Certificazione dei Contratti di Lavoro

#### FINALITA'

- Promuovere la cultura della legalità del lavoro e della responsabilità sociale d'impresa
- Valorizzare le imprese virtuose, con una asseverazione di regolarità in materia di lavoro e legislazione sociale
- Garantire il mercato e la fede pubblica
- Rendere efficaci e mirate le azioni degli organi di vigilanza in materia di lavoro

### Asseverazione di Conformità dei Rapporti di Lavoro

L'articolo 30, comma 5, della L. n. 183/2010, nel modificare l'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del D.Lgs. n. 276/2003, riconosce il ruolo di terzietà assolto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione e arbitrato dei rapporti di lavoro.

### Definizione dello standard condiviso

- Attivazione di una procedura che metta sotto controllo gli elementi essenziali e le potenziali criticità del rapporto di lavoro
- che consenta la costruzione di un sistema, verificabile in terzietà
- suffragato da dichiarazioni di responsabilità, rilasciate dal datore di lavoro ad organo della pubblica amministrazione (Ordine dei Consulenti del Lavoro).

### Finalità e fini pratici della ASSE.CO.

- Le aziende asseverate saranno inserite in una «white list» pubblicata sul sito web dell'Ordine dei Consulenti del lavoro e del Ministero del lavoro
- L'attività ispettiva si orienterà, in via prioritaria, alle imprese senza ASSE.CO

Resta/salva l'ordinaria attività di vigilanza

- per specifiche richieste di intervento
- per indagini dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa
- per controlli a campione finalizzati alla verifica delle dichiarazioni rese

### Finalità e fini pratici della ASSE.CO.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l'asseverazione potrà essere utilizzata nell'ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne terro conto nell'ambito di eventuali accertamenti.

Appalti privati

La ASSE.CO. potrà essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto riconducibile al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale

Dichiarazione di responsabilità del **Datore di Lavoro**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non commissione di illeciti nell'ultimo anno in materia di

- Lavoro minorile
- Tempi di lavoro
- Lavoro ((nero))
- Salute e sicurezza del sicurezza sul lavoro

L' Autocertificazione da rilasciare al Consiglio Nazionale, essendo inviata ad Ente di diritto Pubblico, assume **rilevanza penale**.

Punti di verifica sostanziali, con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, certificati dal **Consulente del Lavoro** 

- Correttezza del Libro Unico del Lavoro
- Rispétto della parte economica e normativa dei contratti collettivi
- Sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva
- Corresponsione della retribuzione (se delegato a farlo)

#### SANZIONI

Il Datore di lavoro, il soggetto delegato alla gestione del personale ed il professionista che rilascino dichiarazioni non veritiere, sono responsabili **penalmente**.

Al Consulente del lavoro, nei confronti del quale è aperto un provvedimento disciplinare per false dichiarazioni, è temporaneamente sospesa la possibilità di asseverazione fino alla conclusione del procedimento.

In caso di condanna definitiva, in ragione della falsità delle dichiarazioni, ad una pena di reclusione minima non inferiore a due anni, è applicata la sanzione disciplinare della **radiazione dall'Albo**.

#### **POSSONO ASSEVERARE**

- I Consulenti del lavoro liberi professionisti con due anni di anzianità
- In regola con la Formazione continua
- Che abbiano seguito il percorso formativo obbligatorio predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

#### NON POSSONO ASSEVERARE

- I Consulenti del lavoro dipendenti
- Le Associazioni di categoria
- I CED

#### Consulente del lavoro

invia tramite la **PIATTAFORMA TELEMATICA**, la domanda con la Check list e le attestazioni richieste



#### **Consiglio Nazionale**

rilascia l'ASSE.CO, previa verifica della conformità, entro 30 giorni decorrenti dalla data dell'istanza



L' ASSE.CO ha validità annuale ed è subordinata al mantenimento dei requisiti, verificati con periodicità quadrimestrale dal Consulente del Lavoro

### **VALIDITA'**

L'asseverazione ha validità annuale.

Con cadenza quadrimestrale, il Consulente del lavoro verifica il mantenimento dei requisiti.

La ASSE.CO. viene meno a seguito di scadenza del periodo di validità o di verifica, da parte degli organi di vigilanza, o dalla perdita dei requisiti previsti per il suo rilascio.

## Riepilogo

Verifica la conformità legale e contrattuale dei punti oggetto di verifica (check list) CDL **Datore di** lavoro Istanza di certificazione Incarica il CDL; Rilascia al CN Redige check list e report di autocertificazione; certificazione e inoltra al comitato di certificazione **Comitato Certificazione CN** Min Lav attiva verifica, controlla check list asseverate, report e autocertificazione; Riceve certificazione; aggiorna rilascia certificazione e trasmette al archivi vigilanza Ministero del Lavoro